

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Management – Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

Centro di **R**icerca interdipartimentale
su **I**mpresa, **S**ovraindebitamento e **I**nsolvenza

Osservazioni e proposte di modifica
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 –
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

coordinate dai prof.ri Maurizio Irrera e Stefano A. Cerrato

Il Centro CRISI – Centro di Ricerca interdipartimentale su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza (www.centrocrisi.it) è nato con l’obiettivo di porsi quale luogo privilegiato di studio e analisi del “nuovo” diritto concorsuale e a tal fine ha riunito al suo interno oltre cinquanta fra docenti, professionisti, magistrati e operatori professionali con lo scopo di avviare un percorso di ricerca, anche interdisciplinare, su crisi e strumento per la sua risoluzione e gestione.

Convinti che il dialogo sia, tanto più in una delicata materia come questa, un positivo volano per la produzione di norme che rispondano alle esigenze del mondo imprenditoriale e siano coerenti con il quadro sistematico, i gruppi di studio interni al Centro CRISI hanno elaborato un documento contenente alcune proposte, che rappresentano l’esito di una sola prima parte di riflessioni che sono in corso.

Ciascuna proposta riporta l’indicazione del suo autore, un articolato con “testo a fronte” di raffronto con la disciplina contenuta nel Codice della crisi e una breve illustrazione delle ragioni della sua formulazione.

Il documento è già stato trasmesso agli Uffici ministeriali competenti.

Lo si mette, in questa forma, a disposizione di tutti per stimolare e contribuire al dibattito che porterà all’adozione di provvedimenti correttivi al Codice della crisi.

Torino, 8 luglio 2019

INDICE

Proposta n. 1. – Art. 2 (avv. Luca Boggio e prof.ssa Mia Callegari)	1
Proposta n. 2. – Art. 3 (prof. Oreste Cagnasso)	3
Proposta n. 3. – Art. 14 (avv. Fabrizio Sudiero)	5
Proposta n. 4. – Art. 33 (prof.ssa Marina Spiotta)	11
Proposta n. 5. – Art. 34 (prof.ssa Marina Spiotta)	14
Proposta n. 6. – Art. 35 (prof.ssa Marina Spiotta)	16
Proposta n. 7. – Artt. 36 bis e 50 (prof.ssa Marina Spiotta)	17
Proposta n. 8. – Art. 35 (avv. Salvatore Sanzo)	19
Proposta n. 9. – Art. 44 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	21
Proposta n. 10. – Art. 48 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	22
Proposta n. 11. – Art. 50 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	24
Proposta n. 12. – Art. 51 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	25
Proposta n. 13. – Art. 54 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	26
Proposta n. 14. – Art. 55 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)	28
Proposta n. 15. – Artt. 53, 94, 132 (prof. Stefano A. Cerrato)	30
Proposta n. 16. – Art. 70 (prof.ssa Francesca Angiolini)	33
Proposta n. 17. – Art. 71 (dott. Alberto Crivelli)	35
Proposta n. 18. – Art. 78 (dott. Alberto Crivelli)	37
Proposta n. 19. – Art. 81 (dott. Alberto Crivelli)	38
Proposta n. 20. – Art. 123 (prof. Stefano A. Cerrato)	39
Proposta n. 21. – Art. 125 (prof.ssa Marina Spiotta)	41
Proposta n. 22. – Art. 143 (prof. Stefano A. Cerrato)	43
Proposta n. 23. – Art. 192 (prof. Stefano A. Cerrato)	45
Proposta n. 24. – Art. 204 (prof. Stefano A. Cerrato)	47
Proposta n. 25. – Art. 246 (prof.ssa Marina Spiotta)	49
Proposta n. 26. – Artt. 278-283 (dott. Angelo Napolitano)	50
Proposta n. 27. – Art. 284 (avv. Luca Boggio)	56
Proposta n. 28. – Art. 285 (avv. Luca Boggio e prof. Dario Latella)	58
Proposta n. 29. – Art. 286 (avv. Luca Boggio)	60
Proposta n. 30. – Art. 287 (avv. Luca Boggio)	63
Proposta n. 31. – Art. 288 (avv. Luca Boggio e prof. Dario Latella)	66
Proposta n. 32. – Art. 291 (avv. Luca Boggio e prof.ssa Marina Spiotta)	69
Proposta n. 33. – Art. 291 bis (prof. Stefano A. Cerrato e avv. Luca Boggio)	71
Proposta n. 34. – Art. 377 (prof. Stefano A. Cerrato)	73
Proposta n. 35. – Art. 377 (prof. Stefano A. Cerrato)	76
Proposta n. 36. – Art. 382 (prof.ssa Federica Pasquariello e prof.ssa Marina Spiotta)	78

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Proposta n. 1 (avv. Luca Boggio e prof.ssa Mia Callegari)

Art. 2	
Definizioni	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p><i>a)-g)</i> (Invariati)</p> <p><i>h)</i> «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p><i>i)-u)</i> (Invariati)</p>	<p>1. Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p><i>a)-g)</i> (Invariati)</p> <p><i>h)</i> «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.</p> <p><i>i)-u)</i> (Invariati)</p>

Breve illustrazione della proposta

Nel delineare la definizione di gruppo, richiamandosi ai principi desumibili dal codice civile (nello specifico, gli artt. 2497, 2545 *septies* e 2359 c.c.), la lett. h) del comma 1 sembra contenere il riferimento alle sole società “sottoposte” all’attività di direzione e di coordinamento, senza menzione di chi (società, ente o persona fisica) eserciti tali attività. Se così dovesse leggersi la definizione, si tratterebbe di un’interpretazione concretamente inaccettabile (e smentita dalla stessa regolamentazione della procedura, nella quale la holding ha un ruolo primario) e contraria alla *ratio* della normativa. L’esplicita inclusione (attraverso l’inserimento della formula “**esercitano o**”) permette di coordinare la lettera h) con la lett. i) dello stesso articolo, che, come noto, nel definire i “gruppi di imprese di rilevante dimensione”, ricomprende esplicitamente la holding (“*i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*”).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I

Disposizioni generali

Capo II

Principi generali

Proposta n. 2 (prof. Oreste Cagnasso)

Art. 3	
Doveri del debitore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
	<u>01. Il debitore deve assumere le obbligazioni in modo prudente e proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.</u>
1.-2. (Invariate)	1.-2. (Invariate)

Breve illustrazione della proposta

Si tratta di reintrodurre il primo comma presente nella bozza di decreto redatto dalla Commissione Rordorf.

Sotto il profilo formale la proposta è diretta a rendere coerente la rubrica dell'art. 3 con il suo contenuto: infatti la prima si riferisce al debitore in genere mentre i due commi nel testo attuale concernono l'imprenditore.

Sotto il profilo sostanziale il comma proposto appare invece rilevante, in primo luogo, per sottolineare, in apertura del Codice, che quest'ultimo si riferisce a tutti i debitori e non solo agli imprenditori. Si tratta di un'innovazione assai significativa rispetto alla vigente legge fallimentare, che riguarda solo gli imprenditori commerciali sopra soglia. Appare quindi opportuno sottolineare fin dalla sua apertura l'ambito di applicazione del Codice.

Inoltre la norma sottolinea, con valenza generale per tutti i debitori, la rilevanza dell'equilibrio economico finanziario con un principio di portata generale e che può essere posto a fondamento dell'intero sistema creato dal Codice.

Si tratta, infine, di una significativa regola che permette di ampliare l'orizzonte della disciplina delle obbligazioni, tutta costruita sulla fase dell'adempimento o dell'inadempimento e che è poco "attenta" al momento dell'assunzione delle obbligazioni.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo I

Strumenti di allerta

Proposta n. 3 (avv. Fabrizio Sudiero)

Art. 14	
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari	Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, <u>del revisore contabile e della società di revisione</u>
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.	1. <u>Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, ciascuno nei limiti dei propri doveri, hanno l'obbligo di: 1) vigilare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili siano adeguati, in considerazione alle dimensioni ed alla natura dell'impresa, incluso se la stessa sia parte o meno di un gruppo, a consentire all'organo amministrativo sia di valutare costantemente la loro adeguatezza, il prevedibile andamento della gestione, se sussiste l'equilibrio reddituale, patrimoniale ed economico finanziario dell'impresa e delle sue controllate, sia di rilevare tempestivamente la crisi d'impresa e la perdita della continuità aziendale dell'impresa e delle sue controllate; 2) segnalare, senza indugio, allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. Ove l'attività di revisione contabile non sia attribuita agli organi di controllo di cui al periodo precedente, il revisore contabile o la società di revisione, sulla base dei documenti ricevuti nell'adempimento delle proprie obbligazioni o, se esistente l'organo di controllo, anche delle informazioni ricevute ex art. 2409-</u>

	<p><u>septies c.c., devono segnalare, senza indugio, l'esistenza di fondati indizi della crisi agli organi di controllo di cui al periodo che precede e all'organo amministrativo.</u></p>
<p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.</p>	<p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire <u>agli organi di cui al primo comma</u> in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese <u>o che intende intraprendere per superare o impedire lo stato di crisi. La fissazione del termine è attività di tipo valutativo-discrezionale e, dunque, sindacabile solo secondo un giudizio di diligenza, avuto riguardo alle circostanze, al tipo e alle dimensioni dell'impresa, incluso se la stessa sia parte o meno di un gruppo.</u> In caso di omessa o inadeguata risposta <u>dell'organo amministrativo,</u> ovvero di mancata adozione, nei successivi sessanta giorni, delle misure <u>descritte dall'organo amministrativo nella sua risposta alla segnalazione,</u> i soggetti di cui al comma 1, <u>ferma restando l'attivazione del procedimento di cui all'art. 2409 c.c. dai soggetti ivi legittimati,</u> informano senza indugio l'OCRI, fornendo <u>una succinta relazione sui fondati indizi della crisi rilevati, sulla segnalazione e sulla risposta dell'organo amministrativo, allegando copia della segnalazione e dell'eventuale risposta dell'organo amministrativo stessi e fornendo ogni elemento richiesto, dettagliatamente per iscritto, dall'OCRI per le relative determinazioni,</u> anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza. <u>Il giudizio di adeguatezza della risposta dell'organo amministrativo svolto da parte dell'organo di controllo è attività di tipo valutativo-discrezionale e, dunque, sindacabile solo secondo un giudizio di diligenza, avuto riguardo alle circostanze, al tipo e alle dimensioni dell'impresa, incluso se la stessa sia parte o meno di un gruppo.</u></p>

<p>3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.</p>	<p><u>3. Salva in ogni caso la responsabilità per il compimento degli atti di cui all'art. 18, comma 3, secondo periodo, così come quella per non avervi provveduto laddove possibile e richiesto, la segnalazione all'organo amministrativo e all'OCRI ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo di cui al comma 1, primo periodo, per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle omissioni o azioni commesse dall'organo amministrativo dopo la segnalazione all'OCRI e sino al giorno del ricevimento, da parte dei predetti organi di controllo, della comunicazione dell'archiviazione delle segnalazioni o, in ogni caso, di chiusura del procedimento di allerta, salvo che a questa non sia seguito un procedimento di composizione assistita della crisi, nel qual caso l'esonero da responsabilità oggetto del presente comma varrà sino al giorno del ricevimento, da parte dei predetti organi di controllo, della comunicazione di chiusura di tale procedimento, anche per cessazione della crisi. Resta inteso che l'esonero da responsabilità di cui al presente comma riguarda esclusivamente gli atti o le omissioni strettamente connessi alle misure da porre in essere in conseguenza della segnalazione all'OCRI, ferma restando la responsabilità dei predetti organi di controllo e la prosecuzione dell'esercizio dei loro poteri e doveri per ogni altro atto o omissione. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione, ancorché poi archiviata, effettuata a norma del presente articolo.</u> Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.</p>
<p>4. (Invariato)</p>	<p>4. (Invariato)</p>

Breve illustrazione della proposta

La proposta si compone di tre parti e mira a modificare i primi tre commi dell'art. 14 non essendo il quarto comma oggetto del mio intervento.

I Comma.

Nel primo comma si intende anzitutto esplicitare quali siano “gli organi di controllo”, onde evitare interpretazioni estensive della nozione in questione (ad esempio, includendo, l’ODV ex d.lgs. 231/2001).

In secondo luogo si preferisce sostituire il riferimento all’ “ambito delle funzioni” con quello relativo ai “limiti dei propri doveri”, circoscrivendo così l’indagine interpretativa più che sul concetto astratto di “funzione”, su quello più concreto e positivamente individuabile di “dovere”.

In terzo luogo si suggerisce la sostituzione del termine “verificare” con quello di vigilare (già noto agli interpreti per essere impiegato in tema di doveri del collegio sindacale), onde evitare di dare accesso ad un ulteriore termine che si affianchi a quelli già presenti agli artt. 2381 e 2403 c.c. (ovvero quelli di “curare”, “valutare” e “vigilare”) e rischiare così anche di compromettere le certezze interpretative raggiunte sul significato di questi ultimi.

In quarto luogo si è ritenuto di sviluppare il concetto di vigilanza sulla “valutazione costante” dell’organo amministrativo in quanto la vaghezza dell’espressione rischierebbe di rendere sostanzialmente impossibile questo tipo di controllo di “secondo grado” ovvero di attribuire ai controllori una forma di responsabilità oggettiva. Inoltre, si è ritenuto di introdurre un meccanismo di “automonitoraggio” o “autocritica” sull’adeguatezza degli assetti, prevedendo, indirettamente, anche il concetto di assetto “di gruppo” e di vigilanza sull’idoneità degli assetti a rilevare lo stato di salute delle società controllate.

In quinto luogo la parola “immediatamente”, utilizzata come criterio-guida nella legge delega, certamente nel senso di una immediatezza relativa, potrebbe essere meglio declinata, in ambito di esecuzione di legge delega, con l’espressione più tipica - spesso impiegata (e non a caso presente nella nuova formulazione dell’art. 2086 c.c.), in tema di responsabilità contrattuale - di “senza indugio” o “senza ritardo”, così da evitare interpretazioni eccessivamente responsabilizzanti e rischi di c.d. “falsi positivi”.

In sesto luogo si è ipotizzato di scindere la posizione dei revisori da quella degli organi di controllo, stante la non assimilabilità delle figure vista anche la diversità di loro poteri, limitando così sia l’oggetto del loro dovere sia la via attraverso la quale possono venire a conoscenza della situazione da segnalare. La segnalazione dei revisori dovrebbe poi essere diretta anche all’organo di controllo interno stanti anche i nuovi poteri di quest’ultimo.

Si ritiene di suggerire la previsione, all’art. 2, di una definizione sia di “continuità aziendale” sia di “fondati indizi della crisi” così da ricordare anche i termini di “indicatori” e “indici” di cui all’art. 13 onde incentivare una rilevazione tempestiva della crisi. Infine occorrerebbe coordinare questa norma (che menziona “l’equilibrio economico finanziari”) con l’art. 13 che parla di “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario” e con numerose altre norme che fanno riferimento a tali concetti in modo non del tutto sovrapponibile tra loro (ad es. artt. 19, 39, 44, 53, 56, 61, 62, 75, 84, 87, 90, 284, 306 ecc.).

II Comma.

Anzitutto si ritiene necessario precisare che la congruità del termine e l’adeguatezza delle misure vengano valutate secondo un giudizio di diligenza, avuto riguardo alle circostanze, al tipo e alle dimensioni dell’impresa, in modo tale da evitare che ai controllori sia imputabile un’obbligazione di risultato.

Inoltre si è suggerito l’inserimento, tra le misure che l’organo deve comunicare, non solo di quelle già “intraprese” ma anche di quelle “da intraprendere” e precisando che devono essere quelle idonee a superare o anche “impedire” lo stato crisi, posto che i fondati indizi della crisi oggetto della segnalazione sono solo “indizi”, pur fondati, e non è detto che la crisi sia già esistente.

Si è parimenti espunto il riferimento all’espressione “ritenute necessarie” a fianco della parola “misure” in quanto non era chiaro chi dovesse effettuare tale valutazione né se si trattasse di misure uguali o diverse da quelle comunicate dall’organo amministrativo in sede di risposta alla segnalazione dell’organo di controllo.

Ancora riguardo alle informazioni da fornire all’OCRI, il riferimento ad “ogni elemento utile” pare troppo generico e, da un lato, idoneo ad estendere troppo l’obbligo di informazione col rischio di conseguenti responsabilità per omessa informazione di non precisati “utili” dati e dall’altro, al contrario, di aumentare la discrezionalità dell’organo di controllo, con la difficoltà poi di poter sindacare eventuali scelte. Così si è preferito limitare l’obbligo di informazione. In questo modo si potrebbero anche evitare, visto peraltro l’esonero di responsabilità dal dovere di segretezza, una fuga impropria, indiscriminata o, comunque, non necessaria di notizie e dati imprenditoriali.

Infine, sul piano societario, parrebbe necessario un coordinamento con il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. Infatti l’assenza di adeguato riscontro parrebbe una grave irregolarità potenzialmente pregiudizievole e non pare che la segnalazione all’OCRI possa tenere luogo dell’art. 2409 c.c.: i controllori dovrebbero esperire anche quest’azione e sarà poi un problema di coordinamento dei procedimenti cui si potrebbe porre rimedio modificando l’art. 2409 c.c. In particolare il comma 4 di quest’ultima norma potrebbe essere così modificato: “Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale, [nel rispetto dei procedimenti eventualmente instaurati di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14], può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni.

III Comma

L’esonero – che non è una premialità e che, dunque, non potrebbe liberare da responsabilità relative a fatti pregressi – dovrebbe operare solo nel caso di segnalazione all’OCRI. Infatti tale fase è solo eventuale e non vi si giunge se la risposta dell’organo amministrativo alla segnalazione degli organi di controllo è adeguata (e se, secondo una certa interpretazione, siano state anche adottate le misure necessarie nei sessanta giorni successivi). Risulta evidente che, pertanto, sull’adeguatezza e sull’adozione di queste misure debba vigilare l’organo di controllo il quale, quindi, non potrebbe andare esente da responsabilità per tale attività di controllo.

L’esonero da responsabilità in questione (che invero, per legge delega, dovrebbe riguardare solo gli organi di controllo e non anche il revisore) dovrebbe essere declinato in modo tale da evitare che la società, successivamente alla segnalazione (e, forse, dal tenore della norma attuale persino sine die), si trovi sostanzialmente senza organo di controllo. Si ritiene, dunque, di modificare la disposizione attualmente vigente considerando come “successivi” (aggettivo contenuto nella legge delega) solo quei fatti teleologicamente ed etiologicamente successivi (dunque conseguenti e strettamente connessi) alla segnalazione e alle procedure di allerta e composizione della crisi e non tutti i fatti cronologicamente

successivi alla segnalazione stessa (come, ad esempio, i casi di distrazione di beni aziendali, sui quali dunque l'organo di controllo dovrebbe continuare a vigilare).

Dovrebbe anche essere chiarito che il predetto esonero è limitato alla durata delle procedure di allerta e di composizione della crisi. Pertanto si suggerisce altresì di modificare gli artt. 18-19-21 precisando: i) che il successo o l'insuccesso della procedura di allerta (anche ex art. 18, comma 5) e/o di composizione della crisi ne comporta sempre la conclusione, ii) che questa conclusione sia sempre formalizzata e, in ogni caso, comunicata all'organo di controllo.

Inoltre, considerato l'eventuale potere di certificazione di cui all'art. 18, comma 3, idoneo persino a far cessare la procedura ottenendo la relativa archiviazione, si suggerisce di fare salva anche quest'area dall'ambito operativo dell'esonero di responsabilità e, forse, non solo nel caso di erronee o false attestazioni ma anche nel caso in cui i controllori omettano di rilasciarle laddove necessario, essendo evidente, in assenza di loro responsabilità sul punto, l'interesse contrario a rilasciarle, avendo, queste, l'effetto di chiudere il periodo di loro irresponsabilità.

Infine onde assicurare un effettivo esonero di responsabilità occorrerebbe precisare, ancorché in via indiretta (v. proposta sopra), che l'organo di controllo sia sprovvisto di poteri in merito ai fatti per i quali gode dell'esonero onde evitare di "ripescare" una loro responsabilità nei casi in cui, nonostante l'esonero da responsabilità, abbiano ommesso di esercitarle tali poteri con dolo o colpa grave (rappresentando questi, per principio di ordine pubblico, limiti alle previsioni di esonero di responsabilità).

Visto che il legislatore ha ritenuto di precisare che la segnalazione non costituirebbe giusta causa di revoca, allora, onde rendere la clausola più efficace, si potrebbe precisare che l'eventuale archiviazione non significherà per ciò solo che la segnalazione non è avvenuta a "norma" dell'articolo in commento né, quindi, giustificare alcuna revoca. Forse si potrebbe – ma il rischio è di dilatare troppo il pericolo di "falsi positivi" – ritenere revocabile l'incarico solo nei casi di segnalazione avvenuta con dolo o colpa grave.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo III

Cessazione dell'attività del debitore

Proposta n. 4 (prof. Marina Spiotta)

Art. 33	
Cessazione dell'attività	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.</p>	<p>1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. <u>Ai fini del rispetto del termine annuale si tiene conto, come giorno iniziale, della data di protocollazione della richiesta di cancellazione presentata all'ufficio del registro delle imprese e, come giorno di scadenza, della data di presentazione del ricorso di liquidazione giudiziale.</u></p>
<p>2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.</p>	<p>2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti <u>per ragioni fisiologiche o patologiche</u>, dal momento in cui i terzi <u>abbiano conosciuto, o avrebbero potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, la</u> cessazione stessa. <u>Per le società occulte e le società di fatto il termine dell'anno decorre, rispettivamente, dalla data di cessazione dell'apparente imprenditore individuale o della singola società.</u> È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.</p>

<p>3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.</p>	<p>3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento <u>successivo</u> dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1. <u>In caso di cancellazione volontaria (o su richiesta dell'interessato) degli imprenditori collettivi e degli enti del libro I, i creditori sociali e il pubblico ministero possono chiedere la cancellazione della cancellazione attraverso il procedimento previsto dall'art. 2191 c.c. o dimostrare che la continuazione dell'attività ha dato origine a una nuova società di fatto che, se insolvente, sarà assoggettabile a liquidazione giudiziale.</u></p>
<p>4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.</p>	<p>4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo <u>o di concordato minore</u> o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.</p>

Breve illustrazione della proposta

Nel 1° comma si propone di riaffermare l'applicabilità, anche nella materia in esame, del principio enunciato da Chiovenda per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Da un lato, i tempi dell'istruttoria non possono essere sopportati dal creditore (e quindi il *dies ad quem* dovrebbe essere rappresentato dalla presentazione del ricorso ex art. 37 c.c.i.i.); dall'altro, i ritardi dell'ufficio del registro non possono essere addossati al debitore (di qui la scelta come *dies a quo* della data di protocollazione della richiesta di cancellazione).

L'accoglimento di tale proposta porterebbe a configurare il rispetto del termine annuale (anziché come un termine di decadenza, *recte* una condizione o un limite oggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale) come un termine di prescrizione, suscettibile d'interruzione/sospensione.

Nell'elenco delle definizioni contenute nell'art. 2 si potrebbe valutare l'opportunità d'inserire quella di «cessazione dell'attività» intesa come completo e assoluto ritiro dell'imprenditore dal commercio e quindi come fine dell'attività, ivi compresa quella compiuta nella fase di liquidazione quando sia intrinsecamente identica a quella posta in essere nell'esercizio dell'impresa. Non può considerarsi cessata l'attività svolta o proseguita dall'imprenditore mediante soggetti terzi.

Gli incisi aggiunti al 2° comma sono volti a parificare alle società irregolari gli enti collettivi non iscritti al registro delle imprese (come le associazioni non riconosciute che svolgano attività commerciale) e a specificare che rileva la conoscenza o conoscibilità dell'intervenuta cessazione dell'attività.

Si propone inoltre d'inserire un raccordo con l'art. 256 c.c.i.i. È vero che l'art. 33 c.c.i.i. parla di «debitore» (e non di «imprenditore») consentendo di comprendere anche i soci illimitatamente responsabili (lo conferma l'art. 256, 2° comma, c.c.i.i.), ma nulla dice sulla società occulta e la società (o super-società) di fatto.

I periodi inseriti nel 3° comma sono volti a porre un freno alla deprecabile prassi della cancellazione volontaria (su richiesta dell'interessato) fraudolenta. Inoltre la cancellazione d'ufficio non è prevista per gli enti del libro I, equiparati alle società, e quindi, i creditori di questi ultimi o il p.m. non potrebbero mai provare lo sfasamento tra cancellazione e cessazione.

Nel 4° comma – che codifica una soluzione interpretativa condivisa dalla giurisprudenza di legittimità - si propone di estendere lo stesso requisito di ammissibilità della domanda anche al concordato minore onde evitare di creare una nuova disparità di trattamento tra i due istituti. (Da valutare se inserire il requisito temporale anche per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato).

Dal momento che la *ratio* punitiva non ricorre in ipotesi di manifestazione dell'insolvenza solo in un momento successivo alla cancellazione dal registro, si potrebbe consentire al debitore di rimediare alla sopravvenuta condizione di crisi o insolvenza. E ciò a fortiori ove si consideri che è facoltà dell'imprenditore attivare tali rimedi appena prima della cessazione dell'attività e proseguirli anche in seguito alla stessa, per giunta al fine di superare una crisi (non successiva, bensì) pregressa.

Sarebbe inoltre opportuno valutare se inserire un'eccezione per le imprese facenti parte di un gruppo, onde evitare d'introdurre ostacoli a ristrutturazioni complessive.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo III

Cessazione dell'attività del debitore

Proposta n. 5 (prof. Marina Spiotta)

Art. 34	
Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto	<u>Legittimazione dell'erede</u>
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.	1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata <u>entro un anno dalla morte purché l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo in conseguenza di atti posti in essere precedentemente dal defunto.</u>
2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.	2. L'erede, <u>in qualità di creditore,</u> può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto <u>purché</u> l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio. <u>Detta legittimazione non spetta invece al chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato.</u>
3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.	3. L'erede, <u>anche qualora</u> chieda l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.
4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.	4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto, <u>nei confronti dei creditori concorsuali,</u> gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile. <u>Conserva invece effetti la divisione fra</u>

	<u>coeredi del patrimonio del <i>de cuius</i>.</u>
	<u>4 bis. Nel caso in cui anche l'erede sia sottoposto a liquidazione giudiziale si applica l'art. 154, 3° comma (o l'art. 160) c.c.i.i.</u>
	<u>4 ter. L'erede, qualora ne ricorrano le condizioni, è altresì legittimato a chiedere l'ammissione del debitore defunto alle altre procedure concorsuali e la sua esdebitazione.</u>

Breve illustrazione della proposta

Nel 1° comma si propone di sostituire la dicitura «quando ricorrono le condizioni di cui all'art.» precedente (già contenuta nell'art. 11 l. fall.) chiarendo espressamente l'applicabilità del termine annuale e la possibilità che l'insolvenza si verifichi in data successiva alla morte, purché sia eziologicamente riconducibile ad atti posti in essere prima del decesso.

Nel 2° comma, si propone di eliminare la specificazione sulla necessaria dimostrazione dell'interesse ad agire, che appare superflua alla luce dell'art. 100 c.p.c., e di chiarire che l'erede è legittimato in qualità di creditore. Forse sarebbe anche opportuno chiarire la posizione del chiamato all'eredità e il soggetto nei cui confronti si svolge la procedura.

La modifica del 3° comma è tesa ad evitare gli equivoci che potrebbero discendere da un'esegesi *a contrariis* dell'attuale formulazione normativa e a confermare che l'erede, qualora chieda l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'imprenditore defunto, agisce come creditore del *de cuius* (e non si sostituisce a costui nel chiedere la l.g. in proprio, tanto è vero che non è necessaria la sua audizione, ferma restando la sua legittimazione a impugnare la sentenza di apertura della procedura).

La modifica al 4° comma è tesa a chiarire che l'inefficacia della separazione civilistica è relativa, ossia opera solo rispetto ai creditori (in analogia con quanto specificato, per esempio, nell'art. 142 c.c.i.i.) . Occorre inoltre chiarire la sorte della divisione fra i coeredi del patrimonio del *de cuius* avvenuta prima della liquidazione giudiziale di quest'ultimo.

L'aggiunta di un nuovo comma (5) pare opportuna in ossequio al criterio direttivo (art. 2, lett. m) che invitava il Governo a «riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge» delega. Sarebbe cioè opportuno chiarire se i creditori del *de cuius* possano insinuarsi nella procedura dell'erede (eventualmente aperta) come crediti condizionati o se possano insinuarsi contestualmente in entrambe le procedure sulla falsariga di quanto stabilito per il caso di creditore di più coobbligati solidali. Occorrerebbe cioè scegliere tra un rinvio all'art. 154, 3° comma o all'art. 160 c.c.i.i.

La proposta di un 6° comma vuole essere un invito al legislatore ad avvalersi del criterio direttivo sopra ricordato per chiarire l'applicabilità del termine annuale alle procedure diverse dalla l.g. e la legittimazione degli eredi a chiedere l'esdebitazione del *de cuius*.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo III

Cessazione dell'attività del debitore

Proposta n. 6 (prof.ssa Marina Spiotta)

Art. 35	
Morte del debitore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.	1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale , questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

Si suggerisce di uniformare il lessico o di chiarire *expressis verbis* se la medesima norma sia applicabile anche alle altre procedure concorsuali.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Proposta n. 7 (prof.ssa Marina Spiotta)

Capo III	
Cessazione dell'attività del debitore	
Art. 36 bis	
<u>Computo del termine annuale</u>	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
	<u>1. Il termine di cui agli artt. 33, 34 e 35 si computa secondo il calendario comune e con riferimento alla sentenza della corte di appello che accoglie il reclamo avverso l'istanza di reiezione di apertura della liquidazione giudiziale o con riferimento al decreto di ammissione del debitore al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione.</u>
Capo IV	
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza	
Sezione II	
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza	
Art. 50	
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale	
1.-5. (Invariati)	1.-5. (Invariati)
6. I termini di cui agli articoli 33, 34,e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte	<u>6. (Abrogato)</u>

di appello.

Breve illustrazione della proposta

La proposta di inserimento di un nuovo art. 36 bis è consequenziale alla proposta di emendamento all'art. 33, 1° comma: se il termine annuale è di prescrizione deve essere calcolato secondo il calendario comune (art. 2963 c.c.). Le specificazioni che si suggerisce di aggiungere alla citata norma potrebbero anche essere collocate in questo nuovo articolo.

Forse sarebbe opportuno spostare e generalizzare l'art. 50, 6° comma, c.c.i.i. La teoria della consecutio tra procedure potrebbe infatti essere ostacolata dalle nuove definizioni di crisi e insolvenza contenute nell'art. 2 che, se intese in senso rigoroso, potrebbero far dubitare dell'interruzione del termine annuale (ma questo è un problema più ampio che si pone anche per la retrodatazione del periodo sospetto e il dies a quo di prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c.).

L'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini dovrebbe già discendere dall'art. 9 c.c.i.i.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione I

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 8 (avv. Salvatore Sanzo)

Art. 39	
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>	<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ovvero, in difetto, dei progetti di bilancio, relativi agli ultimi tre esercizi, approvati dall'organo amministrativo. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>

2. (Invariato)	2. (Invariato)
3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a).	3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ovvero, in difetto, dei progetti di bilancio, relativi agli ultimi tre esercizi, approvati dall'organo amministrativo o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a).

Breve illustrazione della proposta

La proposta si fonda sulla constatazione che prevedere come obbligatorio il deposito dei bilanci consente – come del resto oggi accade – interpretazioni ingiustificatamente limitative dell'accesso alla procedura concorsuale, in un contesto in cui, peraltro, la legge attribuisce la legittimazione alla assunzione dell'iniziativa all'organo di gestione e non alla assemblea.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 9 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 44	
Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-5. (Invariati)	1.-5. (Invariati)
6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.	6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese.

Breve illustrazione della proposta

Si propone l'abolizione della seconda parte del comma 6.

Gli accordi con i creditori sono individuali e la loro efficacia è usualmente subordinata alla definitività dell'omologa: non pare dunque opportuno attribuire loro efficacia vincolante prima dell'omologa con la pubblicazione nel registro delle imprese.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 10 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 48	
Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamenti proposti
1.-3. (Invariato)	1.-3. (Invariato)
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.	4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, <u>il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese. I</u> creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione del <u>provvedimento di fissazione dell'udienza</u> nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, <u>sentiti il debitore e gli opposenti in camera di consiglio, decide sulle</u> opposizioni <u>e</u> provvede <u>sulla domanda di</u> omologazione con sentenza.
5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di	5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, <u>degli istituti di previdenza e assistenza obbligatorie o degli enti locali,</u> quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base

soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.	delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione, <u>degli istituti di previdenza e assistenza obbligatorie o degli enti locali</u> è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
6.-7. (Invariato)	6.-7. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

Si propone di fissare un'udienza camerale, anche in considerazione dell'ampliamento delle ipotesi di accordi di ristrutturazione a efficacia estesa.

Stante l'eliminazione della pubblicità degli accordi (art. 44, comma 6), si propone di pubblicare nel registro delle imprese unicamente il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al tribunale.

Si propone di estendere il *cram down* anche agli istituti di previdenza e assistenza obbligatorie e agli enti locali, oltre che all'amministrazione finanziaria: spesso, infatti, sono proprio gli istituti previdenziali e gli enti locali a ostacolare l'omologazione degli accordi.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 11 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 50	
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-4. (Invariato)	1.-4. (Invariato)
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.	<u>5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3. La sentenza è notificata alle parti, a cura della cancelleria e in via telematica.</u> Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, <u>nel termine di cui all'art. 51, comma 13.</u> La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34, e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.	6. (Abrogato, <u>vedi Proposta n. 7</u>)

Breve illustrazione della proposta

Si propone di applicare alla sentenza della corte d'appello che dichiara aperta la liquidazione giudiziale il medesimo *dies a quo* e il medesimo termine previsti dall'art. 51, comma 13, per il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in sede di reclamo contro sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 12 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 51	
Impugnazioni	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-13. (Invariati)	1.-13. (Invariati)
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.	14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. <u>Proposto ricorso per cassazione, quando dalla sentenza della corte d'appello possa derivare grave e irreparabile danno, si applica l'art. 52.</u>
15. (Invariato)	15. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

Si propone di introdurre la possibilità di adottare i provvedimenti interinali di cui all'art. 52 anche quando venga impugnata con ricorso per cassazione la sentenza della corte d'appello, purché sussista il presupposto del grave e irreparabile danno, analogamente a quanto prevede l'art. 373 c.p.c. per sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di seconde cure. Si colmerebbe così una lacuna nell'attuale disciplina, che rende inammissibili le istanze proposte ai sensi dell'art. 373 c.p.c. (v. App. Torino, 29 giugno 2016, in *Riv. esecuzione forzata*, 2017, 709, con nota critica di A. Pisani) e che può determinare gravi pregiudizi per le parti, per i creditori, per la procedura concorsuale e per la continuità aziendale.

Le modifiche possono essere inserite anche come comma aggiunto all'art. 52.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 13 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 54	
Misure cautelari e protettive	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-4. (Invariati)	1.-4. (Invariati)
5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.	5. (Abrogato)
6.-7. (Invariati)	6.-7. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Si propone di abolire il comma 5, per disciplinare il procedimento sulle misure cautelari e protettive interamente nell'art. 55. Tra l'altro, quanto disposto nel comma 5 risulta di difficile coordinamento con il contenuto dell'art. 55.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo III

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 14 (prof. Alberto Tedoldi e prof. Francesco De Santis)

Art. 55	
Procedimento	Procedimento <u>relativo alle misure cautelari e protettive</u>
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Nei casi previsti dall'art. 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.	<u>1. Nei casi previsti dall'art. 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento relativo alle misure cautelari e protettive. Il procedimento è assegnato al giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.</u>
2. Il giudice, nei casi di cui all'art. 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'art. 41, assegnando all'istante un termine	2. Il giudice, <u>per le misure cautelari</u> di cui all'art. 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'art. 41, assegnando all'istante un termine

perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.	perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
3. Nel caso previsto all'art. 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'art. 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'art. 54, comma 2.	3. Nei casi previsti all'art. 54, commi 2, 3 e 4 , il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, provvede con decreto sulle misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'art. 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'art. 54, comma 2.
4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.	4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il giudice , sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 124 . La disposizione si applica anche quando il giudice accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.
5. (Invariato)	5. (Invariato)
6. (Inesistente)	6. Si applicano gli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Breve illustrazione della proposta

Le proposte, correlate all'abolizione del comma 5 dell'art. 54, intendono disciplinare unitariamente il procedimento per le misure cautelari e protettive, affidandolo sempre al giudice designato (anche relativamente alla revoca o modifica delle misure protettive per atti in frode).

La proposta di modifica si completa con il richiamo alle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Proposta n. 15 (prof. Stefano A. Cerrato)

Titolo III Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza Capo IV Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza Sezione II Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza	
Art. 53	
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.	2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, <u>compromessi in arbitrato irrituale e quelli in arbitrato rituale qualora gli arbitri debbano pronunciare secondo equità</u> , alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.
3.-6. (Invariati)	3.-6. (Invariati)

<p>Titolo IV</p> <p>Strumenti di regolazione della crisi</p> <p>Capo III</p> <p>Concordato preventivo</p> <p>Sezione III</p> <p>Effetti della presentazione della domanda di concordato</p>	
Art. 94	
Effetti della presentazione della domanda di concordato	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.	2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi <u>in arbitrato irrituale e quelli in arbitrato rituale qualora gli arbitri debbano pronunciare secondo equità</u> , le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3.-6. (Invariati)	3.-6. (Invariati)
<p>Titolo V</p> <p>Liquidazione giudiziale</p> <p>Capo I</p> <p>Imprenditori individuali e società</p> <p>Sezione I</p>	

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti	
Art. 132	
Integrazione dei poteri del curatore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.	1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi <u>in arbitrato irrituale e quelli in arbitrato rituale qualora gli arbitri debbano pronunciare secondo equità</u> , le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.
2.-4. (Invariati)	2.-4. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Si devono superare antiche superstizioni, come quella che considera la devoluzione arbitrale un atto abdicativo della piena ed effettiva tutela del diritto (e quindi, in fondo, abdicativo del diritto stesso) o comunque "pericoloso" per i creditori concorsuali, e come tale qualificato di amministrazione straordinaria (art. 808 cod. proc. civ. nel testo del 1940).

Questa idea, figlia di un periodo in cui (anni Quaranta) l'arbitrato era visto con sospetto, era evidente nell'aver indicato la stipulazione di compromessi fra gli atti che debbono essere autorizzati dal giudice delegato a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 167, comma 2, l. fall.) e fra gli atti per cui è richiesta l'autorizzazione del comitato dei creditori nella liquidazione giudiziale (art. 35, comma 1, l. fall.).

Tali norme, riproposte nel codice della crisi (con l'aggiunta del nuovo art. 53, comma 2, disposizione che non ha corrispondenti nell'attuale legge fallimentare), non hanno ragione di essere. La devoluzione in arbitrato non è atto né astrattamente idoneo a danneggiare i creditori né di straordinaria amministrazione (nuovo art. 808 cod. proc. civ.), sicché non paiono esservi controindicazioni ad affidarne la decisione in autonomia al debitore in concordato o al curatore nella liquidazione giudiziale, quantomeno per il caso più prossimo al modello della giustizia ordinaria, cioè l'arbitrato rituale con decisione secondo diritto.

La proposta è dunque di circoscrivere l'intervento autorizzatorio ai soli casi di arbitrato irrituale oppure rituale ma con decisione di equità (art. 828 cod. proc. civ., ipotesi che in effetti si distanziano in qualche misura dal meccanismo giudiziale ordinario).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Proposta n. 16 (prof.ssa Francesca Angiolini)

Art. 70	
Omologazione del piano	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.	4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice su istanza del debitore, dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, dispone altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
5.-12. (Invariati)	5.-12. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Nel piano del consumatore si rileva una protezione più debole del sovraindebitato in quanto l'inibitoria rispetto ad eventuali azioni esecutive individuali, nella fase antecedente all'omologazione, non opera automaticamente rappresentando, al contrario, solo una facoltà per il giudice che potrà disporla qualora ravvisi che la prosecuzione di una specifica procedura esecutiva possa rappresentare un pregiudizio per la fattibilità del piano. Così, la copertura rispetto alle iniziative dei creditori non ha carattere generale e non

consegue automaticamente dal deposito della proposta. Sembrerebbe allora offrire una maggiore tutela una disposizione che preveda, anche nel piano, la sospensione automatica di tutte le azioni esecutive, così come previsto nell'ipotesi di concordato minore, al fine di garantire al debitore un ombrello protettivo generale senza la necessità di una scelta discrezionale da parte del giudice.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Proposta n. 17 (dott. Alberto Crivelli)

Art. 71	
Esecuzione del piano	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
	<u>1 bis. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede l'OCC. Si applica l'articolo 114, 4° comma.</u>
2.-4. (Invariati)	2.-4- (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La disposizione richiede un emendamento perché la previsione di esecuzione a cura del debitore, pur sotto la vigilanza dell'OCC, tra l'altro in contraddizione con gli obblighi di rendiconto in capo a quest'ultimo (la giurisprudenza ha condivisibilmente escluso qualsiasi obbligo di rendiconto in caso di mera vigilanza Cass. 25 ottobre 2017, n. 25330), non tiene conto della necessità di provvedere alla cessione dei beni tramite procedure competitive, principio immanente alle procedure concorsuali (come affermato in più pronunce della SC e ricavabile del resto dagli artt. 90 e 91 del codice), per imprescindibili esigenze di legalità e trasparenza, la cui gestione da parte di un consumatore è difficilmente ipotizzabile. Si consideri poi che quasi sempre i beni del debitore sono già oggetto di pignoramento, e quindi l'omologa avrebbe l'effetto francamente eccessivo di rimetterli nella disponibilità del debitore. Lasciare quindi la scelta della gestione delle vendite all'OCC ai sensi dell'art.65 al solo debitore rende la disciplina a mio parere incompleta e forse anche incongruente con le stesse finalità del codice.

D'altronde la previsione di un terzo soggetto di nomina giudiziale (nella specie il liquidatore) ancorché non previsto dalla proposta concordataria, è stata ritenuta del tutto compatibile con la scelta della composizione della crisi dalla giurisprudenza, che infatti ha individuato tale nomina (nella specie in ipotesi di concordato in continuità con riguardo alla liquidazione di beni non strumentali alla continuazione) come scelta meramente organizzativa non incidente sul contenuto della proposta del debitore (Cass. 10.8.2017, n.19925)

Proporrei allora di aggiungere un 4° comma del tenore sopra riportato.

Tale ultima disposizione - fermo restando che l'esecuzione negli altri casi (cioè ove non occorra attività liquidatoria) resterà in capo al debitore sotto la mera vigilanza dell'OCC - renderebbe applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di cessione dettate per la di liquidazione giudiziale, oggetto di richiamo da parte della disciplina del concordato preventivo, e così si armonizzerebbe la disciplina della procedura in oggetto con le esigenze di legalità suddette e al contempo si conferirebbe l'espletamento delle relative procedure ad un soggetto professionale, il ché tra l'altro si giustifica per la loro problematica gestione da parte di un consumatore, sebbene sotto la vigilanza dell'OCC.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III

Concordato minore

Proposta n. 18 (dott. Alberto Crivelli)

Art. 78	
Procedimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.	1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta <u>definitiva, eventualmente modificata a seguito dell'interlocuzione di cui all'articolo 80, 3° comma, e del decreto.</u>
2.-4. (Invariati)	2.-4- (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Alla disposizione in argomento mi parrebbe opportuno, affinché il voto venga espresso dai creditori in maniera consapevole, e mancando una sede quale era l'adunanza degli stessi, che la proposta comunicata fosse quella definitiva, così da evitare le incertezze che si hanno con l'attuale formulazione della l. 3/12 in merito alla possibilità di modificare la domanda ed eventualmente ripetere le comunicazioni e adeguare relazione e verifiche giudiziali. Il momento ultimo andrebbe quindi individuato nell'interlocuzione conseguente ad eventuali opposizioni da parte dei creditori.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III

Concordato minore

Proposta n. 19 (dott. Alberto Crivelli)

Art. 81	
Esecuzione del piano	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
	<u>1 bis. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede l'OCC. Si applica l'articolo 114, 4° comma.</u>
2.-5. (Invariati)	2.-5. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Si propone qui un emendamento del tutto analogo a quello indicato a proposito dell'art.71 in tema di esecuzione della ristrutturazione dei debiti del consumatore per analoghe ragioni. L'attuale versione del testo in particolare non consente l'applicazione dell'art.114 tramite il richiamo generale di cui all'art.74, 4° co. Si noti che anche così la disciplina dell'esecuzione differirà da quella del concordato preventivo per la non compatibilità con l'art.81 dell'art.118, 4° co., in quanto la disciplina dell'inadempimento è specificamente prevista dal comma 3° dell'art.81.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione I

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Proposta n. 20 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 123	
Poteri del giudice delegato	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: <i>a)-f)</i> (invariati) <i>g)</i> nomina gli arbitri, su proposta del curatore; <i>h)-i)</i> (invariati)	1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: <i>a)-f)</i> (invariati) <i>g)</i> nomina gli arbitri, su proposta del curatore, <u>verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;</u> <i>h)-i)</i> (invariati)
2.-3. (Invariati)	2.-3. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Rispetto all'attuale art. 25 l.fall., il futuro art. 123 c.c.i.i. modifica la dialettica fra curatore e giudice delegato nella fase di scelta e nomina degli arbitri; spetta al giudice la nomina (anche se ovviamente sarà il curatore a conferire l'incarico) ma gli è sottratta la verifica del rispetto delle condizioni di legge, che dunque dovrebbe far carico al curatore, tuttavia in posizione di possibile conflitto di interessi nelle proposte di nomina, oppure anche solo inadeguato ad effettuare un controllo di legittimità che per natura spetta al magistrato.

La proposta è di ripristinare in capo al giudice delegato il controllo sulla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge in occasione di nomina di arbitri.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Proposta n. 21 (prof.ssa Marina Spiotta)

Capo I	
Imprenditori individuali e società	
Art. 125	
Nomina del curatore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamenti proposti
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.	4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
Capo II	
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale	
Art. 197	
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamenti proposti
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai	2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della

competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.	liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
Capo VIII	
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società	
Art. 262	
Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
Testo d.lgs. 14/2019	
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.	3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale , detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.

Breve illustrazione della proposta

Nelle norme sopra elencate compare ancora la parola «fallimento» e suoi derivati.

Sono refusi da correggere in ossequio al *restyling* linguistico imposto dall'art. 2, 1° comma, lett. a), della legge delega.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione II

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Proposta n. 22 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 143	
Rapporti processuali	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
	<u>3 bis. Nei procedimenti arbitrali, anche irrituali, in corso alla data della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del principio del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio e possono anche disporre la sospensione del procedimento. Si applica il secondo comma dell'art. 816-sexies del codice di procedura civile.</u>

Breve illustrazione della proposta

La proposta trae spunto dalla constatazione che l'arbitrato è un procedimento eccentrico rispetto al giudizio civile e non ne condivide le medesime tecnicità procedurali. L'assenza di regole ad hoc genera quindi incertezza e contrasti applicativi fra interpreti ed operatori.

In particolare, si pone la questione degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti arbitrali pendenti, tema su cui si registra una frattura fra i sostenitori dell'estensione della regola dell'interruzione (che tuttavia in arbitrato non esiste) e coloro che propendono per applicare l'istituto della sospensione,

viceversa disciplinato in modo puntuale anche per i casi in cui la parte venga meno per “altre cause”, fra le quali sicuramente può annoverarsi l’effetto privativo di legittimazione derivante dalla liquidazione giudiziale.

Si propone di adottare questa seconda opzione, più coerente con il regime generale del diritto dell’arbitrato.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione V

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Proposta n. 23 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 192	
Clausola arbitrale	<u>Procedimento</u> arbitrale
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.	<u>1. Lo scioglimento del contratto a norma delle disposizioni della presente Sezione non si estende alla clausola compromissoria che devolva ad arbitri la decisione di controversie relative allo scioglimento stesso e alle conseguenze che ne derivano, e in ogni caso non determina l'improcedibilità dell'arbitrato che abbia ad oggetto controversie ad esso relative salvo che il curatore, entro quindici giorni dallo scioglimento, dichiari agli arbitri di rinunciare al procedimento. Si applica l'art. 310 del codice di procedura civile.</u>
	<u>1 bis. Il precedente comma si applica anche agli arbitrati attivati sulla base di compromessi aventi ad oggetto controversie relative ad un contratto sciolto a norma delle disposizione della presente Sezione.</u>

Breve illustrazione della proposta

La proposta si scompone in due parti.

Nel primo comma, la prima parte del primo periodo vuole riaffermare anche nel campo concorsuale il principio dell'autonomia della clausola compromissoria sancito dal codice di procedura civile prevedendo che lo scioglimento del curatore da un contratto che la contenga non ne determina il venir meno per tutte le controversie relative allo scioglimento medesimo o alle sue conseguenze.

La seconda parte del primo periodo propone una soluzione per ovviare alla critica rivolta in dottrina alla regola attuale dell'automatica caducazione dei procedimenti arbitrali pendenti in conseguenza dello scioglimento del contratto cui accede una clausola compromissoria (testo attuale dell'art. 192). Tale regola è ritenuta eccessivamente rigida e fonte di costi e spreco di risorse nella misura in cui non consente al curatore di valutare se sia vantaggioso proseguire un arbitrato, magari giunto alle fasi finali. La proposta vuole lasciare all'autonomia del curatore la scelta se proseguire o meno negli arbitrati in corso, regolando anche gli effetti della rinuncia.

Il secondo comma propone di estendere le stesse regole anche al caso di arbitrati attivati dall'imprenditore in bonis in forza di compromessi relativi a contratti dai quali il curatore si sciolga.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo II

Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Proposta n. 24 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 204	
Formazione ed esecutività dello stato passivo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
<p>2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <p><i>a)</i> i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;</p> <p><i>b)</i> i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;</p> <p><i>c)</i> i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.</p>	<p>2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <p><i>a)</i> i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;</p> <p><i>b)</i> i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;</p> <p><i>c)</i> i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale <u>ovvero con lodo rituale, ancora impugnabile ai sensi dell'articolo 828 del codice di procedura civile, sottoscritto da tutti gli arbitri ovvero dalla maggioranza di essi nel caso di cui all'art. 823, comma 2, n. 7, del codice di procedura civile, prima della medesima dichiarazione.</u> Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.</p>
3.-4. (Invariati)	3.-4. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

E' ormai dato positivo che il lodo rituale abbia efficacia di sentenza. Tuttavia, l'art. 204 nel regolare i casi di ammissione al passivo con riserva si limita a indicare le sentenze di giudici ordinari o speciali (fra cui è poco agevole, essendo una norma di natura speciale, includere i lodi arbitrali). Inoltre, il concetto di "giudicato" non è applicabile ai lodi, creando quindi un'ulteriore difficoltà ermeneutica.

La proposta mira quindi a rendere incontestabile l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con lodo ancora impugnabile, estendendo anche all'impugnazione del lodo l'autorizzazione al curatore a proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo VII

Concordato nella liquidazione giudiziale

Proposta n. 25 (prof.ssa Marina Spiotta)

Art. 246	
Efficacia del decreto	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamenti proposti
1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.	1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall' articolo 245 .

Breve illustrazione della proposta

Per la Relazione di accompagnamento la formulazione è sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 130 L. fall.

In realtà, mentre l'attuale norma del r.d. n. 267/1942 contiene un rinvio all'art. 129 L. fall., l'art. 246 c.c.i.i. non richiama il corrispondente art. 245 c.c.i.i., ma rimanda all'art. 206 che disciplina le opposizioni allo stato passivo, con la conseguenza che la proposta di concordato diventerebbe efficace solo dopo anni dalla sua approvazione.

Questo refuso, se non corretto, rappresenterebbe un disincentivo alla soluzione concordataria, che invece la legge delega aveva espressamente chiesto d'incentivare.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Proposta n. 26 (dott. Angelo Napolitano)

Capo X	
Esdebitazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
Sezione I	Sezione I
Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	L'esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata
Art. 278	
Oggetto e ambito di applicazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.	1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
2.-3. (Invariati)	2.-3. (Invariati)
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'art. 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.	4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'art. 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti che si siano eventualmente succeduti negli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
5.-7. (Invariati)	5.-7. (Invariati)

Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
(Assente)	<u>Sezione II</u> <u>Condizioni e procedimento della esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale</u>
Art. 279	
Condizioni temporali di accesso	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
Art. 280	
Condizioni per l'esdebitazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
Art. 281	
Procedimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'art. 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.	4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo <u>solo in parte soddisfatti</u> , i quali possono proporre reclamo a norma dell'art. 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
5.-7. (Invariati)	5.-7. (Invariati)

Sezione II	Sezione III
Esdebitazione del sovraindebitato	<u>Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto</u> sovraindebitato
Art. 282	
Esdebitazione di diritto	Esdebitazione <u>conseguente alla liquidazione controllata</u>
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.	1. L'esdebitazione conseguente alle procedure di liquidazione controllata opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto dichiarativo dell'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
2. Restano ferme le preclusioni di cui all'art. 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'art. 69, comma 1.	2. Restano ferme le preclusioni di cui all'art. 280. <u>Il consumatore e il professionista, inoltre, non possono ottenere l'esdebitazione conseguente alla liquidazione controllata se hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.</u>
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'art. 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.	3. <u>Il provvedimento</u> con cui il giudice dichiara, ai sensi del <u>comma 1, l'esdebitazione conseguente alla procedura di liquidazione controllata o accerta la sussistenza di condizioni ostative, ai sensi del comma 2,</u> è comunicato al pubblico ministero e ai creditori <u>o al debitore</u>, i quali possono proporre reclamo a norma dell'art. 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
Art. 283	
Debitore incapiente	<u>Esdebitazione particolare del sovraindebitato</u>

	incapiente
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-9. (Invariati)	1.-9. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Ai sensi del primo comma dell’art. 278 CCII, l’esdebitazione consiste nella liberazione dei debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

Si tratta di una prima definizione oggettiva dell’ambito di operatività della nozione di esdebitazione, che tuttavia non pare precisa e soddisfacente.

Gli articoli compresi nella sezione I del Capo X del titolo V del codice, infatti, si riferiscono alla esdebitazione giudiziale, cioè a quella che consegue ad un provvedimento giurisdizionale.

Se è così, tale forma di esdebitazione non può conseguire ad ogni procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni, in quanto, ad esempio, anche il concordato preventivo può prevedere solo la liquidazione dei beni, e se esso viene eseguito determina di diritto l’esdebitazione del soggetto proponente, senza necessità che tale effetto consegua ad una pronuncia costitutiva o dichiarativa di un giudice.

Sarebbe preferibile, allora, circoscrivere la disciplina dell’esdebitazione all’effetto che consegue alle procedure di liquidazione giudiziale e controllata, e l’art. 278, opportunamente modificato, potrebbe essere la sede per disciplinare l’oggetto e l’ambito di applicazione dell’esdebitazione di cui al capo X del titolo V, all’interno di una sezione I intitolata all’esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata.

Così, secondo questa logica, una norma come quella del comma 3 dell’art. 278 CCII avrebbe dovuto essere collocata in una sezione I intitolata alle disposizioni generali sulla esdebitazione, mentre oggi è collocata in una sezione I che, pur essendo intitolata “Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata”, disciplina (ad eccezione dell’art. 278) le condizioni e il procedimento della esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale.

Il comma 4 dell’art. 278 CCII dispone che “Se il debitore è una società o un ente, le condizioni stabilite dall’art. 280 per il conseguimento del beneficio devono sussistere anche con riferimento ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l’apertura di una procedura liquidatoria”.

Orbene, premesso che il nucleo centrale degli artt. 278 e 279 CCII avrebbe dovuto essere posto come disposizioni generali sulla esdebitazione in un’ipotetica sezione I del capo X, sorge il dubbio se il limite del triennio sia riferito alle persone che si siano avvicendate nella compagine sociale, nel senso che le condizioni del beneficio devono sussistere con riferimento a tutti coloro che si siano avvicendati quali soci illimitatamente responsabili o come legali rappresentanti negli ultimi tre anni prima del deposito della

domanda volta all'apertura della liquidazione, o se invece il limite temporale del triennio debba essere riferito alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione, con la conseguente irrilevanza delle condizioni ostative verificatesi oltre il triennio.

Dovrebbe preferirsi la prima interpretazione, non avendo senso, ad esempio, considerare irrilevante una condanna per bancarotta fraudolenta riportata dall'ultimo legale rappresentante della società già passata in giudicato poco prima del triennio anteriore all'apertura della procedura, e per la quale non sia intervenuta ancora la riabilitazione (lett. a del primo comma dell'art. 280 del codice).

Tuttavia, *de iure condendo*, sarebbe meglio specificarlo per non dare adito a dubbi.

Gli articoli da 279 a 281 si riferiscono specificamente alle condizioni e al procedimento della esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale, sicché sarebbe opportuno accorparli all'interno di un'autonoma e specifica sezione.

L'attuale sezione II, intitolata "Esdebitazione del sovraindebitato", dovrebbe diventare sezione III, intitolata "Disposizioni in tema di esdebitazione del soggetto sovraindebitato", per contenere un art. 282 rimaneggiato anche nella rubrica, e un art. 283 che già nella rubrica avverta che l'esdebitazione dell'incapiente non ha nulla a che fare con la liquidazione controllata.

A differenza dell'esdebitazione nell'ambito della liquidazione giudiziale, quella nell'ambito della liquidazione controllata, stando alla rubrica dell'art. 282 CCII (esdebitazione di diritto), opera senza la necessità di una pronuncia giurisdizionale costitutiva.

Il decreto motivato previsto dal comma 1 dell'art. 282 del codice, allora, ha una mera natura dichiarativa e ricognitiva, essendo utile ad imprimere certezza alla verifica dell'effetto esdebitatorio.

Al tribunale spetterà, in particolare, verificare che il soggetto sovraindebitato da esdebitare non abbia riportato condanne per i delitti indicati nell'art. 280, comma 1, lett. a) del codice e, se consumatore, non abbia già beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda sfociata nell'apertura della liquidazione controllata (così dovendosi intendere il rinvio all'art. 69, comma 1, CCII), non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte in precedenza e non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Non si comprende il motivo per il quale il comma 2 dell'art. 282 del codice, tra le condizioni ostative all'esdebitazione, cita solo quella di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 280.

In particolare, non sembra eticamente accettabile, né giustificabile in base ad altri parametri, che il sovraindebitato (imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista o consumatore che sia), nonostante abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, o aggravato il dissesto, o abbia fatto ricorso abusivo al credito, possa comunque fruire dell'esdebitazione di cui all'art. 282 del codice; la stessa considerazione vale per il sovraindebitato che non abbia collaborato o abbia ostacolato l'andamento della procedura di liquidazione controllata.

Non si comprende, inoltre, per quale motivo solo al consumatore si applicano, con riferimento all'esdebitazione, le cause ostative previste dall'art. 69, comma 1, CCII, in parte coincidenti con quelle di cui all'art. 280 comma 1 lett. d) ed e).

De iure condendo, dunque, occorre coordinare l'articolo 280 CCII con il primo comma dell'art. 282 ed estendere le cause ostative all'esdebitazione dell'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale all'esdebitazione del sovraindebitato, alle quali dovrebbe essere aggiunta, per il consumatore e il professionista, l'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

L'abbandono del rinvio all'art. 69, comma 1, CCII, con l'estensione della disciplina di cui all'art. 280 CCII, consentirebbe, inoltre, di eliminare l'asimmetria del *dies a quo* per il computo, a ritroso, dei cinque anni nei quali non vi deve essere stata una precedente esdebitazione: l'art. 69, comma 1, CCII pone quale *dies a quo* la domanda di accesso al piano di ristrutturazione, mentre il *dies a quo* per il computo a ritroso deve essere individuato nella scadenza dei tre anni dalla apertura della liquidazione controllata, o dal provvedimento di chiusura del procedimento, se anteriore al triennio, analogamente a quanto previsto ora, solo per la esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale, dall'art. 280 CCII.

Sempre *de iure condendo*, occorre prevedere una forma di pubblicità notizia anche per i provvedimenti dichiarativi dell'esdebitazione del consumatore e del professionista, magari prevedendo la pubblicazione sul sito web del Tribunale procedente ed in quello del Ministero della Giustizia, secondo gli artt. 70, commi 1 e 8 e 78, comma 2, lett. a).

Il decreto del tribunale ricognitivo dell'effetto esdebitatorio della liquidazione controllata del sovraindebitato è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, che possono proporre reclamo ex art. 124 del codice entro trenta giorni. Non si comprende il motivo per il quale la norma escluda il debitore dal novero dei soggetti legittimati a reclamare, nel caso in cui il provvedimento dichiarativo accerti una causa ostativa all'esdebitazione del sovraindebitato.

Sicché tale legittimazione la si deve affermare in via interpretativa, anche per non creare ingiustificate disparità di trattamento con l'imprenditore sottoposto alla liquidazione giudiziale.

De iure condendo, dunque, sarebbe opportuno non lasciare la questione della legittimazione del debitore a proporre reclamo all'interpretazione degli operatori, includendo esplicitamente il debitore nel novero dei legittimati ad impugnare.

Inoltre, un'ultima integrazione da apportare all'attuale testo del CCII dovrebbe essere quello di chiarire se, ai fini dell'esdebitazione in conseguenza della liquidazione giudiziale, sia o meno necessario che il debitore abbia o meno soddisfatto parzialmente i creditori e, se sì, in quale percentuale.

L'attuale formulazione dell'art. 281 CCII sembra induca a ritenere che ai fini dell'esdebitazione conseguente alla liquidazione giudiziale sia sufficiente un pur minimo soddisfacimento delle ragioni dei creditori concorsuali, con l'esclusione della sola ipotesi di totale incapienza del debitore soggetto a liquidazione giudiziale.

Tuttavia, *de iure condendo*, sarebbe il caso di esplicitarlo, utilizzando una formula linguistica che valorizzi non la mancata integrale soddisfazione dei creditori ammessi al passivo, bensì la solo parziale soddisfazione delle loro ragioni.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo I

Regolazione della crisi o dell'insolvenza del gruppo

Proposta n. 27 (avv. Luca Boggio)

Art. 284	
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.	4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. <u>A tal fine i piani di cui al comma 1 devono indicare anche la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, che può anche essere in frutto dell'attribuzione di vantaggi compensativi ai sensi dell'articolo 285, comma 5.</u> Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. <u>Quando la domanda sia proposta ai sensi dei commi 1 e 2, l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), deve avere per oggetto anche le ragioni di maggiore convenienza di cui al primo periodo, la</u>

	<u>quantificazione del beneficio stimato di cui al secondo periodo, nonché le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali di cui al terzo periodo.</u> Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.
5. (Invariato)	5. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

L'introduzione di un nuovo secondo periodo nel 4° comma dell'art. 284 ha lo scopo immediato di offrire una più adeguata informativa ai soci ed ai creditori in ordine agli effetti stimati dei piani concordatari unitari o collegati, che possono presentare complessità non agevolmente risolvibili da parte di chi non abbia partecipato alla loro elaborazione. Inoltre, in linea con l'idea che debbano essere chiari vantaggi e rischi che l'adozione dei piani concordatari comportano, è fondamentale che vi sia trasparenza in ordine alle modalità con le quali dovrebbe acquisirsi il risultato utile per i creditori, nonché la rilevanza della riorganizzazione di gruppo per la singola impresa ad essa appartenente. La modifica, inoltre, è essenziale per l'applicazione dello strumento di perequazione che si suggerisce di introdurre per effetto del "nuovo" 8° comma dell'art. 286.

Il quarto periodo che si propone di inserire nel 4° comma chiarisce che, per l'importanza che riveste nel contesto del procedimento concordatario, la relazione attestativa del professionista indipendente, nel caso di piani di gruppo, deve soffermarsi in modo particolarmente specifico su taluni aspetti distintivi della domanda unitaria: le ragioni di maggiore convenienza di cui al primo periodo, la quantificazione del beneficio stimato di cui al secondo periodo, nonché le informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali di cui al terzo periodo.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo I

Regolazione della crisi o dell'insolvenza del gruppo

Proposta n. 28 (avv. Luca Boggio e prof. Dario Latella)

Art. 285	
Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariato)	1.-2. (Invariato)
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.	3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa , attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.	4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa .
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la	5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive imprese dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la

sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo.	sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.
---	--

Breve illustrazione della proposta

L'art. 285 lascia immaginare che i trasferimenti infragruppo, finalizzati talora a "compensare" deficit di singole imprese a favore di altre, dovranno necessariamente coordinarsi con le finalità dei piani unitari o reciprocamente interferenti (art. 284, 1° comma), ossia la «... *maggior convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese*» rispetto all'alternativa di «... *un piano autonomo per ciascuna impresa*» (art. 284, 4° comma). Pertanto, non si comprende per quale ragione l'art. 285, nel prevedere che le contestazioni dei creditori debbano farsi valere mediante opposizione all'omologa (3° comma), limiti esclusivamente alle "liquidazioni selettive" o alle altre operazioni prospettate per assicurare la continuità aziendale (1° comma) e non anche alle «*operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo*» (2° comma), che invece possono risultare addirittura più decisive nell'ottica del risanamento di gruppo. Il correttivo proposto chiarisce che il piano unitario (o i piani interferenti) possono legittimamente comportare effetti pregiudizievoli derivanti da trasferimenti di risorse o altre operazioni contrattuali e riorganizzative, doverosamente sottoposti alla deliberazione giudiziale al pari di quelli di cui al 1° comma. L'inserimento del riferimento al 2° comma consente di attribuire alle operazioni e ai trasferimenti in parola una portata più ampia, tale cioè da ricomprendere atti depauperativi che possono spiegarsi soltanto alla luce del risanamento di gruppo e, quindi, tali da dover essere sottoposti (come le operazioni di cui al 1° comma) sia alla deliberazione giudiziale omologatoria, che al giudizio sulla contestazione individuale (3° comma e 5° comma per i soci). Infine, detto inserimento del riferimento al 2° comma consente anche di armonizzare le finalità della procedura di gruppo, sia sotto il profilo finalistico («... *maggior convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese*», art. 284, 1° comma), che sotto quello funzionalistico («*consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna*», art. 284, 5° comma), che ancora sotto quello degli interessi («... *che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società*», art. 285, 4° comma).

La sostituzione del termine "società" con quello di "impresa" o "imprese" negli artt. 285, 3°, 4° e 5° comma, è funzionale a rendere omogeneo in ogni sua parte il testo rispetto alla definizione di "gruppo di imprese" di cui all'art. 2, lett. h).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo I

Regolazione della crisi o dell'insolvenza del gruppo

Proposta n. 29 (avv. Luca Boggio)

Art. 286	
Procedimento di concordato di gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. (Invariato)	2. (Invariato)
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.	3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive, <u>salvo che il diverso grado di complessità e di frequenza delle attività richieste al commissario unico non richiedano l'adozione, anche congiunta, di criteri diversi.</u>
4. (Invariato)	4. (Invariato)
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.	5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata <u>dall'impresa</u> loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. (Invariato)	6. (Invariato)

6 bis. (Assente)	<u>6-bis. Se il concordato di gruppo proposto con unico ricorso ai sensi dell'art. 284, comma 1, prevede la cessione dei beni ai sensi dell'art. 114, il tribunale, quando omologa, nomina un unico liquidatore giudiziale o un collegio di liquidatori giudiziali per tutte le imprese del gruppo, nonché un comitato di tre o cinque creditori per ciascuna impresa del gruppo per assistere alla liquidazione. Si applica l'art. 114 in quanto non diversamente disposto.</u>
7. (Invariato)	7. (Invariato)
7 bis. (Assente)	<u>7 bis. Nei casi di cui comma 7, l'impresa o le imprese del gruppo hanno diritto di ricevere dalle altre imprese del gruppo una o più somme di danaro a compensazione del minor soddisfacimento che i creditori ricaverrebbero rispetto alla liquidazione giudiziale della singola impresa. Qualora più imprese del gruppo vantino il diritto di compensazione di cui al primo periodo, le somme che a tal fine devono essere rese disponibili sono ripartite proporzionalmente all'ammontare delle compensazioni alle quali ciascuna di esse avrebbe titolo. L'obbligo di compensazione delle altre imprese del gruppo non può eccedere il beneficio per ciascuna stimato ai sensi dell'articolo 284, comma 4, secondo periodo. Qualora più imprese del gruppo siano tenute alla compensazione di cui al primo periodo, il relativo onere è ripartito tra le medesime proporzionalmente all'ammontare del beneficio per ciascuna di esse stimato ai sensi dell'articolo 284, comma 4.</u>

Breve illustrazione della proposta

Le modifiche suggerite nel 3° comma dell'art. 286 sono dirette ad assicurare che l'onere del commissario possa essere distribuito in modo più equilibrato quando le attività del commissario in relazione alle masse attive e passive delle singole imprese del gruppo si prospettino come significativamente, poiché, ad esempio, soltanto talune di esse proseguano l'attività oppure sia prevedibile la presentazione di un maggior numero di istanze di autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, per la sospensione o lo scioglimento di contratti o, ancora, sia necessario svolgere procedure competitive. In tali casi, un criterio rigidamente rapportato alla sola dimensione di ciascuna massa attiva non risponde necessariamente sia al parametro costituzionale di proporzionalità che a quello di giustizia del processo.

Inoltre, i diversi criteri di riparto dei costi della procedura unitaria sarebbero indicati nella proposta su cui i creditori sono chiamati a votare per masse; ciò dovrebbe rendere più accettabile deroghe rispetto alla rigida proporzionalità sugli attivi.

Come per la sostituzione proposta con riferimento all'art. 285, la sostituzione del termine "società" con quello di "impresa" o "imprese" nell'art. 286, 5° comma, è funzionale a rendere omogeneo in ogni sua parte il testo rispetto alla definizione di "gruppo di imprese" di cui all'art. 2, lett. h).

In linea con le previsioni di consolidazione procedurale contenute in particolare negli artt. 284, 1° comma, e 286, 2° comma, si suggerisce l'istituzione anche della figura del liquidatore giudiziale unico o, per i casi più complessi, del collegio di liquidatori per tutte le imprese del gruppo, mantenendo tuttavia la pluralità di comitati dei creditori allo scopo di prevenire le negative conseguenze dei conflitti di interessi tra masse concordatarie. Necessario il richiamo, con gli opportuni adattamenti, dell'art. 114.

Le integrazioni della disciplina dell'impossibilità di risoluzione o annullamento del concordato proposte con il testo dell'8° comma dell'art. 286 sono funzionali a realizzare una maggiore perequazione tra i creditori delle imprese del gruppo, quando si avverino situazioni di inattuazione dei piani concordatari omologati, e ciò "distribuendo in compensazione" i benefici che detti piani di gruppo dovrebbero produrre.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Proposta n. 30 (Luca Boggio)

Art. 287	
Liquidazione giudiziale di gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.	2. In tal caso, il tribunale nomina, <u>tenuto conto delle circostanze e finalità di cui al primo comma, nonché della necessità di prevenire i conflitti tra gli interessi delle diverse masse e</u> salvo che sussistano specifiche ragioni <u>contrarie</u> , un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. <u>Qualora, nel corso della procedura unitaria, vengano meno le ragioni poste a fondamento della nomina di un unico giudice delegato o di un unico curatore oppure sopravvengano o comunque emergano ragioni contrarie, il tribunale provvede senza indugio alla nomina di giudici delegati o curatori diversi per ciascuna impresa del gruppo.</u>
3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.	3. Nel programma di liquidazione il curatore <u>unico</u> illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese, <u>nonché le probabili ragioni di conflitto tra gli interessi delle diverse masse e le misure di prevenzione ragionevolmente adottabili. Il curatore unico dà comunque adeguata informativa nelle relazioni di cui all'articolo 130 in ordine alle misure</u>

	<p><u>di prevenzione dei conflitti di interessi tra le diverse masse adottate o, comunque, in corso di adozione. Fermo il ricorso agli articoli 78 e seguenti del codice di procedura civile, oltre che nei casi di cui all'articolo 291-bis o comunque quando applicabile, il curatore unico deve chiedere al tribunale la nomina di uno o più curatori speciali per la cura degli interessi di ciascuna massa attiva o passiva in relazione a singoli atti, affari o attività. La violazione delle disposizioni per la prevenzione dei conflitti di cui ai periodi che precedono costituiscono causa di revoca del curatore.</u> Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive, <u>salvo che il diverso grado di complessità della liquidazione delle masse attive non richieda l'adozione, anche congiunta, di criteri diversi.</u></p>
4. (Invariato)	4. (Invariato)
5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.	5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa, <u>anche dinanzi al tribunale dinanzi al quale è pendente la procedura di liquidazione giudiziale di cui è organo.</u>
6. (Assente)	<p><u>6. Quando il tribunale, adito ai sensi del comma precedente, ravvisi i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa del gruppo, provvede, nel rispetto dei principi previsti dal comma 2, all'estensione a tale impresa della procedura di liquidazione giudiziale già pendente confermando le nomine di giudice delegato e curatore già compiute, salvo che l'estensione non sia prevedibile che pregiudicherà l'economicità e la tempestività delle attività da compiersi in tale procedura.</u></p>

Breve illustrazione della proposta

Il 2° comma deve essere più chiaramente coordinato con il primo, sollecitando specifica attenzione del tribunale nel valutare l'opportunità di nominare un unico curatore anche alla luce delle circostanze e finalità indicate al 1° comma come fattori fondamentali nel ricorso ad una procedura unitaria.

In secondo luogo, deve essere più chiaramente sollecitata una specifica attenzione del tribunale nel valutare l'opportunità di nominare un unico curatore anche alla luce dei possibili conflitti tra gli interessi delle diverse masse, atteso che nei gruppi di imprese i conflitti di interessi sono sistematici, senza affidare la protezione di ciascuna massa alla sola indicazione oggi presente nella relazione illustrativa.

Tenuto conto che le esigenze possono modificarsi nel tempo, che possono emergere situazioni o ragioni prima non note o che la nomina di un unico giudice delegato o di un unico curatore potrebbero rivelarsi non più opportune, deve essere chiaro che il tribunale ha il potere di porre rimedio, pena l'inefficienza e l'ingiustizia della procedura.

Le modifiche suggerite nel 3° comma sono dirette ad assicurare che il curatore unico dedichi particolare cura alla prevenzione dei conflitti, individuandoli in anticipo e predisponendo specifiche misure destinate ad evitarne gli effetti potenzialmente pregiudizievoli. Di tale attività deve informare gli organi della procedura – ed, in particolare, i comitati dei creditori delle singole imprese del gruppo – e deve essere chiaro che la violazione delle disposizioni espone il curatore alla revoca. Al di là di quanto già previsto dal Codice di Procedura Civile, analoghe correttezza e chiarezza nell'interesse dei creditori inclusi nelle singole masse passive deve essere perseguita anche attraverso la sostituzione temporanea del curatore unico con curatori speciali per singoli atti, affari o attività che coinvolgono più di una massa attiva o passiva.

L'integrazione dell'ultimo periodo del 3° comma è funzionale a ricercare una più equilibrata distribuzione degli oneri della gestione unitaria della procedura di gruppo, poiché un criterio rigidamente rapportato alla sola dimensione di ciascuna massa attiva non risponde necessariamente sia al parametro costituzionale di proporzionalità che a quello di giustizia del processo.

L'inciso finale che si propone di inserire in chiusura del 5° comma, consentirebbe di realizzare l'unicità di procedura anche in tempi successivi e derogando agli ordinari criteri di competenza territoriale in conformità con quanto previsto nel 1° e nel 4° comma.

L'aggiunta del 6° comma completa il quadro abbozzato con la previsione di cui al 5°, poiché indirizza l'attività del curatore delle imprese di gruppo a provocare l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di altre imprese del medesimo gruppo non tanto con lo scopo di eliminare dal mondo economico imprese non efficienti, quanto piuttosto per dar corso a procedure di liquidazione giudiziale dirette a sfruttare il più possibile le sinergie di gruppo, rendendo più efficiente la regolazione dell'insolvenza di complessi economici organizzati in unità giuridicamente distinte. L'integrazione proposta mira, ove l'estensione ad altre imprese non sia ragione di incremento dei costi e di dilatazione dei tempi, a rendere residuale il ricorso alle forme di cooperazione di cui all'art. 288, dando prevalenza alla gestione unitaria.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Proposta n. 31 (Luca Boggio e Dario Latella)

Art. 288	
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.	1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure <u>si scambiano le informazioni utili all'esercizio delle rispettive funzioni e, su direttive o disposizioni dei rispettivi tribunali,</u> cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure. <u>A tal fine tribunali ed i giudici delegati delle diverse procedure promuovono l'adozione di direttive e disposizioni il più possibile condivise tra i medesimi.</u>
2. (Assente)	<u>2. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo abbiano proposto separate domande di fissazione del termine di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), eventualmente dinanzi a tribunali diversi, i commissari giudiziali nominati a norma dell'articolo 44, comma 1, lettera b), o dell'articolo 44, comma 4, si scambiano le informazioni utili all'esercizio delle rispettive funzioni.</u>
3. (Assente)	<u>3. La disposizione di cui al comma 1, in quanto</u>

	<u>compatibile e nel rispetto del diritto di difesa del debitore, si applica anche al debitore medesimo nel corso delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.</u>
4. (Assente)	<u>4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche rispetto alle procedure di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, alle quale siano assoggettati il debitore o altre imprese appartenenti al medesimo gruppo.</u>
5. (Assente)	<u>5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, su base di reciprocità, anche alle procedure di insolvenza transfrontaliera diverse da quelle di cui al comma precedente.</u>

Breve illustrazione della proposta

Con l'integrazione apportata al 1° comma s'intende chiarire che la collaborazione tra organi include il piano informativo, in quanto strumentale al più efficace esercizio delle funzioni di detti organi. Inoltre, onde evitare di affidare la sorte del coordinamento tra procedure a generici obblighi di cooperazione e rischiare il formarsi di prassi distoniche e non armonizzate, è necessario imporre un'attività direttiva e dispositiva coordinata da parte dei tribunali e dei giudici delegati, promuovendo il formarsi di una giurisprudenza tesa al coordinamento tra procedure anche sulla scia di quanto auspica il legislatore comunitario del Reg. 2015/848 per la cooperazione tra A.G.O. nazionali.

L'inserimento del 2° comma colma la lacuna informativa che si avrebbe nella fase preliminare all'apertura delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e, posto che non è escluso che, anche quando sia richiesta la fissazione del termine per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, sia poi depositata una domanda di apertura del concordato preventivo, lo scambio di informazioni è necessario che coinvolga anche il commissario giudiziale nel caso di cui all'art. 44, comma 4°.

Il 3° comma mira a garantire, anche in attuazione dei doveri di cui all'art. 4 e del principio stabilito dall'art. 41, paragrafo 3, Reg. UE n. 848/2015, la cooperazione del debitore nei limiti in cui non contrasti con diritto di difesa allo stesso costituzionalmente garantito.

La modifica suggerita nel 4° comma è diretta a completare il quadro delle cooperazioni utili ad assicurare il più efficace svolgimento delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza nei gruppi, estendendo – in linea ancora una volta con l'art. 41, paragrafo 3, Reg. UE n. 848/2015 – gli obblighi di cooperazione tra

organi delle procedure anche al debitore nella misura in cui sia legittimato a compiere atti e svolgere attività, nonché disponga di informazioni utili.

Il 5° comma estende i doveri di informazione reciproca e di cooperazione ai casi di procedure transfrontaliere pendenti in Stati terzi, colmando una lacuna del Codice riguardo alla regolamentazione applicabile nei rapporti con gli Stati non assoggettati all'applicazione del Reg. UE n. 848/2015. Trattandosi di Stati terzi, s'impone la riserva di cui all'art. 16 preleggi.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo III

Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo

Proposta n. 32 (Luca Boggio e Marina Spiotta)

Art. 291	
Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile.	1. Il curatore <u>di società appartenenti ad un gruppo di imprese</u> , sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare <u>l'azione di responsabilità spettante ai creditori di tali società prevista</u> dall'articolo 2497 del codice civile. <u>Per la quantificazione del danno si applica l'articolo 2486, 3° comma, codice civile.</u>
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.	2. Il curatore <u>di società appartenenti ad un gruppo di imprese</u> è altresì legittimato a proporre, nei confronti di società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.
3. (Assente)	<u>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai liquidatori giudiziali di società appartenenti ad un gruppo di imprese, anche nominati ai sensi dell'art. 286, comma 6-bis.</u>
4. (Assente)	<u>4. L'amministratore di una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 è legittimato a proporre, nei</u>

confronti delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.

Breve illustrazione della proposta

Nel 1° comma, si propone di specificare quale delle azioni di responsabilità contemplate dall'art. 2497 c.c. si trasferisce al curatore.

L'attuale formulazione usa il plurale "azioni di responsabilità" (dizione enfaticata dalla Relazione di accompagnamento, che sottolinea trattarsi di "tutte" le *actiones*).

Se così fosse, però, la norma sarebbe in contrasto con:

- l'art. 255, lett. d), c.c.i.i., che contempla la legittimazione del curatore ad esercitare o proseguire "anche separatamente" la sola azione ai sensi dell'art. 2497, 4° comma, c.c.;
- e l'art. 382, 3° comma, c.c.i.i., che si è limitato a sostituire al termine "fallimento" l'espressione neutra "liquidazione giudiziale", indirettamente confermando il passaggio al curatore della sola azione spettante ai creditori sociali delle società eterodirette.

Sarebbe pertanto opportuno coordinare le anzidette norme o specificando che il curatore esercita solo l'azione spettante ai creditori o modificando le altre due norme sopra citate (non pare infatti plausibile una diversità di trattamento a seconda che sia aperta una sola procedura o una procedura di gruppo o ancora una pluralità di procedure).

Il richiamo all'art. 2486 c.c. che ha codificato il criterio di quantificazione dei danni è utile a prevenire il dubbio che il silenzio debba essere interpretato nel senso dell'inapplicabilità di detto criterio nel caso di azione di responsabilità intragruppo.

Nel 2° comma, al di là del chiarimento in ordine all'applicabilità nel solo caso di società appartenenti a "gruppi di imprese" come definiti dal Codice, opportuna l'eliminazione del riferimento ad amministratori e sindaci, perché, per un verso, non è un procedimento contenzioso "contro" costoro e, per altro verso, la norma deve applicarsi anche nel caso di ricorso a sistemi alternativi di *governance*.

Il comma 3 estende agli organi della liquidazione giudiziale di gruppo le disposizioni in ordine alla legittimazione del curatore delle imprese di gruppo.

L'ultimo comma proposto è necessario per consentire anche agli amministratori delle procedure di insolvenza aperte in altri Stati membri di promuovere la denuncia per gravi irregolarità nella gestione di una società del gruppo.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo IV

Norme comuni

Proposta n. 33 (prof. Stefano A. Cerrato e avv. Luca Boggio)

Art. 291 bis	
	Curatore speciale
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Assente)	<u>1. Nei casi previsti dagli artt. 290 e 291, comma 1, e in tutti i casi in cui l'unico curatore unico nominato ai sensi dell'articolo 287, comma 2, proponga azioni giudiziarie nei confronti di altre imprese sottoposte alla medesima liquidazione giudiziale di gruppo, queste ultime debbono essere rappresentate in giudizio da un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 del codice di procedura civile.</u>
2. (Assente)	<u>2. Il curatore è legittimato a promuovere l'istanza di nomina del curatore speciale a favore di ciascuna impresa nei confronti della quale intenda agire. Si applica l'art. 80 del codice di procedura civile. Il giudice competente per la nomina del curatore speciale è quello individuato ai sensi dell'art. 287, comma 4.</u>
2 bis. (Assente)	<u>2 bis. Nel caso previsto dall'art. 291, comma 3, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'unico liquidatore giudiziale ed al collegio di liquidatori nominati ai sensi dell'art. 286, comma 6-bis, intendendosi sostituiti costoro al curatore. Il giudice competente per la nomina del curatore speciale è quello individuato ai sensi dell'art. 286, comma 1.</u>

Breve illustrazione della proposta

La possibilità che più imprese in stato di insolvenza siano assoggettate ad una procedura unitaria di liquidazione giudiziale, caratterizzata dalla presenza di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma ferma restando l'autonomia delle masse, è una fra le più significative innovazioni del Codice della crisi.

Tuttavia, la persistenza di masse autonome conferma l'intenzione del legislatore di tenere separate le posizioni creditorie e quindi gli interessi di ciascun insieme di creditori. Dunque, nel momento in cui l'unico curatore decida di esercitare azioni giudiziarie a beneficio di una delle masse contro una o più delle altre imprese di cui egli è parimenti curatore, si genera una situazione di potenziale conflitto di interessi che suggerisce di prevedere in via espressa l'introduzione di un meccanismo di nomina di un curatore speciale che rappresenti le imprese del gruppo verso cui il curatore intenda agire.

Analoghe disposizioni dovrebbero estendersi anche all'organo unico della liquidazione giudiziale se nominato in applicazione dell'art. 286, comma 6-*bis*, come da nuovo comma 2 bis.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 34 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 377	
Assetti organizzativi societari	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri."	1. Abrogazione
2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."	2. Abrogazione
3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."	3. Abrogazione
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479."	4. Abrogazione

5. (Invariato)	5. (Invariato)
----------------	----------------

Breve illustrazione della proposta

I primi quattro commi della disposizione introducono, in altrettante disposizioni del codice civile, due distinte regole: (i) l'obbligo per gli amministratori di condurre la gestione nel rispetto dell'art. 2086, comma 2 (adottare assetti adeguati); e (ii) l'esclusività della gestione in capo agli amministratori.

Rispetto ad entrambe le regole, la proposta di abrogazione è motivata sotto diversi punti di vista. Parte delle considerazioni qui sviluppate sono già state illustrate, più compiutamente, da autorevole dottrina (Guidotti, in www.blog.ilcaso.it/news_770; ma si veda anche l'incipit critico dello *Studio n. 58-2019/I* del Consiglio Nazionale del Notariato, 14 marzo 2019).

In primo luogo, la legge 155/2017 non contiene alcuno specifico criterio di delega, sicché siamo di fronte a disposizioni che violano l'art. 76 della Costituzione. Né può sostenersi che tali modifiche siano conseguenti, dipendenti o propedeutiche all'operatività dei meccanismi di rilevazione della crisi, al fine dell'attivazione dei relativi strumenti di composizione. Da un lato, l'obbligo *sub (i)* di adottare assetti adeguati è già previsto, in modo esaustivo e prescrittivo per tutte le società nel secondo comma dell'art. 2086, pertanto ribadirlo nei singoli tipi sociali realizza il classico effetto di ridondanza che un legislatore efficiente dovrebbe evitare. Dall'altro lato, quanto alla previsione *sub (ii)* la funzione di «gestione» è pacificamente diversa da quella di «controllo» (che pure grava anche sugli amministratori), sicché imporre ex lege che la gestione spetti solo agli amministratori non ha alcuna incidenza né sull'adeguatezza degli assetti né sull'efficienza dei sistemi di rilevazione della crisi, che coinvolgono gli organi o i soggetti deputati al controllo (sindaci, revisori).

In secondo luogo, le quattro disposizioni in esame – quanto alla previsione *sub (ii)* – sono ora incoerenti con il sistema ora superflue.

Incoerente quella del comma 1 poiché nelle società di persone (alle quali si applica l'art. 2257) sono previsti momenti di naturale coinvolgimento dei soci nella gestione: si pensi al caso della decisione sull'opposizione ad un atto di uno degli amministratori, che va assunta a maggioranza dai «soci» (art. 2257, terzo comma); si pensi, nelle società in accomandita semplice, alla possibilità che il socio accomandante eserciti limitati poteri gestori (art. 2320 cod. civ.). Imporre l'esclusività della gestione implicherebbe forse una implicita abrogazione di queste disposizioni, a discapito della flessibilità del modello personalistico? Il dubbio è lecito; certo è il rischio di conflitti ermeneutici e di contenzioso.

Parimenti incoerente quella del comma 4, perché pure nelle società a responsabilità limitata, ed anche più che in quelle di persone, vi sono spazi per affidare decisioni gestorie ai soci: ora come attribuzione di «diritti particolari» (art. 2468), ora attraverso la devoluzione all'assemblea (per statuto o su input di soci o amministratori) di operazioni e atti di gestione (art. 2479), cui la legge coerentemente ricollega la responsabilità dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato (art. 2475). Come per le società di persone, questo sistema rischia il crollo o quantomeno di essere seriamente messo in discussione e – si sa – la diffidenza degli operatori è massima e porta, nel dubbio, a non utilizzare regole della cui validità si sia incerti. Ciò con notevole danno per un tipo sociale votato alla flessibilità.

Superflue sono, infine le disposizioni dei commi 2 e 3 che vogliono introdurre la regola della gestione esclusiva nelle società per azioni: essa già esiste dal 2003, pertanto non avrebbe alcun concreto vantaggio.

Segnalo in chiusura che nella Proposta che segue formulo un'ipotesi alternativa all'abrogazione, volta a rendere coerente la regola con il sistema.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 35 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 377	
Assetti organizzativi societari	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri."	1. Dopo l'art. 2256 è introdotto il seguente: "Art. 2256 bis. – Assetti organizzativi dell'impresa. Gli amministratori sono responsabili in via esclusiva dell'organizzazione dell'impresa nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma".
2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."	2. All'articolo 2380-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Assetti organizzativi dell'impresa e amministrazione della società»; b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "1. bis. Gli amministratori sono altresì responsabili in via esclusiva dell'organizzazione dell'impresa nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma."
3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."	3. All'articolo 2409-novies del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: "1. bis. Il consiglio di gestione è altresì responsabile in via esclusiva dell'organizzazione dell'impresa nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma."
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto"	2. All'articolo 2475 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente «Assetti organizzativi dell'impresa e amministrazione della società»;

<p>sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479."</p>	<p>b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "1. bis. Gli amministratori sono responsabili in via esclusiva dell'organizzazione dell'impresa nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma."</p>
<p>5. (Invariato)</p>	<p>5. (Invariato)</p>

Breve illustrazione della proposta

In alternativa all'abrogazione dei primi quattro commi dell'art. 377, si propone una revisione lessicale del loro contenuto per renderli sistematicamente coerenti con le regole di governance societaria previste per ciascun tipo sociale. La proposta trae spunto e sviluppa – fra gli altri – le suggestioni formulate dallo *Studio n.58-2019/I* del Consiglio Nazionale del Notariato, 14 marzo 2019, ove correttamente si nota che tanto l'art. 375 quanto l'art. 377 si riferiscono agli assetti organizzativi e non alla gestione dell'impresa.

In particolare, per le società di persone (comma 1) si propone di introdurre un autonomo articolo 2256 bis rubricato «Assetti organizzativi dell'impresa» ed anteposto ai due articoli che disciplinano l'amministrazione (cioè l'attività di gestione dell'impresa), così da evitare commistioni fra l'una funzione (l'organizzazione che correttamente il legislatore vuole affidare in esclusiva agli amministratori) e l'attività di amministrazione e gestione, che nelle società di persone resta governata da disposizioni elastiche (vedi quanto scritto nell'illustrazione alla Proposta precedente).

Non viene riproposta la previsione secondo a quale gli amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale poiché è già presente nell'art. 2266 in naturale correlazione con i limiti al potere di rappresentanza.

Anche nelle società per azioni (commi 2 e 3) si propone di distinguere la funzione di amministrazione da quella di organizzazione disciplinando quest'ultima in un modo distinto dalla prima. Per il sistema di amministrazione tradizionale si propone quindi di introdurre un nuovo comma 1 bis nell'art. 2380 bis, mutandone anche conseguentemente la rubrica. La stessa proposta è formulata anche per il sistema dualistico (art. 2409 bis). Nulla occorre prevedere per il sistema monistico, essendovi già oggi il rinvio all'intero art. 2380 bis (vedi art. 2409 sexiesdecies).

In simmetria con quanto sopra, anche per le società a responsabilità limitata (ove come detto l'amministrazione è distribuita in modo flessibile fra soci ed amministratori), si propone di disciplinare autonomamente la sola competenza sugli assetti introducendo una disposizione corrispondente a quella proposta per le s.p.a., salva solo l'elisione dell'avverbio «altresì» che qui non si giustifica.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 36 (prof.ssa Federica Pasquariello e prof.ssa Marina Spiotta)

Art. 382	
Sostituzione dei termini fallito e fallimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza".	1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata secondo il codice della crisi e dell'insolvenza".
2.-3. (Invariato)	2.-3. (Invariato)
3 bis. (Invariato)	3 bis. In tutte le norme del codice civile, il termine "fallito" deve intendersi sostituito da "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale"; il termine "fallimento" dall'espressione "liquidazione giudiziale".

Breve illustrazione della proposta

Quanto al comma 1.

La proposta si fonda sulla osservazione che l'art. 2288 c.c., nel prevedere l'esclusione di diritto del socio di società di persone (già fallito in proprio, ora) sottoposto a liquidazione giudiziale risponde alla logica di permettere, in (quel fallimento, ora in) quella liquidazione giudiziale, previa liquidazione della quota del socio, la corretta ed effettiva composizione della massa, in una prospettiva che rende inammissibile la persistenza della quota in società.

In effetti, la natura universale delle procedure concorsuali non riesce a conciliarsi con la sovrapposizione di altre pretese creditorie sul medesimo patrimonio, o porzione di patrimonio. Da un lato, e quindi a considerare i creditori sociali, gli stessi, che pure hanno titolo sul patrimonio personale del socio, non riuscirebbero a realizzare la sua responsabilità, se i beni personali vengono appresi e destinati ad una procedura.

D'altro lato, a considerare i creditori personali del socio, vi è che finché il socio resta in società osta ad una parallela e personale sua procedura concorsuale l'impossibilità di realizzare, in questa, la piena responsabilità patrimoniale del debitore, se una parte del suo patrimonio resta destinata in società e risulta rappresentata da una quota sociale, capace di contenere e generare non solo valori attivi, ma anche passivi. Né è quindi appagante, in questa chiave, ricorrere alla regolazione sui rapporti contrattuali in corso di esecuzione

Per queste ragioni, oltre che per realizzare una simmetria tra effetti della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, pare opportuna l'integrazione in grassetto.

Analoghe considerazioni consiglierebbero, per vero, di applicare l'esclusione di diritto pure al socio che acceda in proprio al piano del consumatore, come oggi previsto dall'art. 2, lett. e) CCI ("«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"), ma in questo caso un intervento correttivo, che a me sembrerebbe auspicabile - richiede un passaggio logico ulteriore (che ha a che fare con la natura concorsuale o no del piano; e con la sua attitudine a coinvolgere necessariamente l'intero patrimonio del debitore) e non è praticabile altrettanto *de plano*.

Con riferimento al nuovo comma.

L'art. 349 prevede, con disposizione apparentemente generale, la sostituzione dei termini fallito e fallimento. Tuttavia nell'art. 382 viene specificamente prevista la sostituzione di questi termini in tre articoli del codice civile.

Delle due l'una. O l'art. 382 va abrogato in quanto ribadisce, con specifico riferimento alle norme del codice civile, quanto già stabilito in linea generale dall'art. 349.

Oppure si deve ritenere che l'art. 349 non riguardi il codice civile, ma allora l'elenco delle norme codicistiche che richiedono un adeguamento lessicale è incompleto.

La parola «fallito» compare ancora negli artt. 350 e 2382 c.c. Il termine «fallimento» è utilizzato dagli artt. 191, 2119 (riformulato dall'art. 376 c.c.i.i.), 2221 (abrogato dall'art. 384 c.c.i.i.), 2394 bis, 2418, 2447 novies e 2447 decies (non modificato dall'art. 176 c.c.i.i.), 2471, 2545 terdecies (modificato dall'art. 381 c.c.i.i.) e 2904 c.c.

Occorre completare l'elenco o, onde evitare d'incorrere in altre dimenticanze, adottare la formulazione più generale proposta in grassetto (così come ha fatto l'art. 223 septies disp. attuaz. c.c. in occasione dell'introduzione dei sistemi alternativi di *governance*).